

Statuto

TITOLO I

Costituzione e Denominazione - Sede – Durata

1) Costituzione e Denominazione

È costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 c.c. un Consorzio Volontario denominato: "Consorzio Valorizzazione Prodotti Bovini di Razza Bianca Valpadana Modenese".

2) Sede

Il Consorzio ha sede legale a Zocca, presso la sede della Comunità Montana, con segreteria distaccata presso la Provincia di Modena, Assessorato all'Agricoltura, Via Rainusso 144 Modena.

L'Assemblea dei Consorziati, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e dipendenze in genere, sia in Italia che all'estero.

3) Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei) e potrà essere prorogato a termine di legge.

TITOLO II

Oggetto - Funzioni - Finalità operative

4) Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro ma potrà avere scopo mutualistico previa adozione di forme giuridiche previste dalla legge e si propone:

- la salvaguardia della razza bovina Bianca Valpadana Modenese (animali iscritti al libro genealogico, o al registro anagrafico e o ai controlli funzionali) e lo sviluppo del suo allevamento anche tramite la promozione e la realizzazione di iniziative intese a valorizzare, tutelare e diffondere i prodotti derivanti sia dalla carne che dal latte;
- la promozione e la realizzazione di attività di ricerca, assistenza, vigilanza nei confronti dei Consorziati;
- la creazione e regolamentazione dell'utilizzazione di marchi e/o di contrassegni;
- lo svolgimento di funzioni di supporto ad Enti di certificazione a favore dei propri Consorziati;
- lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di marketing di prodotto sul territorio nazionale ed internazionale;

- la commercializzazione, nell'interesse mutualistico dei Consorziati, dei prodotti derivati sia dalla carne che dal latte, previa adozione delle forme giuridiche previste dalla legge per il perseguimento dello scopo mutualistico.

5) Funzioni

In particolare il Consorzio potrà:

- a) promuovere ricerche atte ad evidenziare le caratteristiche della razza Bianca Valpadana Modenese avvalendosi anche della collaborazione di organismi qualificati quali istituti universitari ed altri istituti per la ricerca, pubblici o privati, divulgando i risultati delle prove sperimentali effettuate;
- b) organizzare attività di supporto tecnico alla produzione dei Consorziati, dirette alla - qualità dei prodotti ed alla riduzione dei costi di produzione;
- c) vigilare sui Consorziati per il rispetto dei regolamenti interni del Consorzio;
- d) svolgere un'attività di controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dei Consorziati, sull'uso delle denominazioni, dei marchi e dei contrassegni, per impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi del Consorzio e dei Consorziati, prevedendo sanzioni a carico dei Consorziati che non osservino quanto prescritto nel regolamento;
- e) concedere in uso ai Consorziati il marchio e/o i contrassegni identificativi del Consorzio alle condizioni che verranno stabilite in apposito regolamento;
- f) previa adozione della forma giuridica prevista dalla legge per l'esercizio di attività mutualistica e previa adozione di apposito regolamento di cui all'art. 28 di cui oltre, effettuare la custodia e la commercializzazione delle produzioni derivanti da soggetti di razza Bianca Valpadana - Modenese al fine di meglio promuovere la concentrazione e l'immissione sul mercato dei prodotti stessi;
- g) promuovere accordi con il sistema agro-alimentare;
- h) promuovere accordi con altri consorzi o enti che hanno finalità analoghe al Consorzio stesso;
- i) svolgere attività promozionali ed informative inerenti allo scopo sociale a tutela del consumatore anche in accordo con i competenti Ministeri, con le Regioni e con gli Enti Pubblici;
- j) partecipare a Fiere sul territorio nazionale ed internazionale;
- l) costituire una banca dati delle attività svolte;
- m) promuovere il riconoscimento del Consorzio come Presidio Slow Food.

6) Finalità operative

Per il miglior perseguimento degli scopi il Consorzio potrà:

- assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, il tutto nei rigorosi limiti di legge;
- compiere tutte le operazioni e tutti gli atti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia che all'estero.

TITOLO III Consorzati

7) Requisiti dei Consorzati

Possono entrare a far parte del Consorzio i soggetti, siano essi persone fisiche, imprenditori individuali, società di qualunque tipo, consorzi, cooperative, associazioni di produttori i quali siano allevatori di bovini di Razza Bianca Valpadana - Modenese iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico e o ai controlli funzionali, o per le persone giuridiche che svolgano attività di trasformazione di prodotti, che dimostrino di avere costituito un ramo aziendale o una filiera di produzione specificamente dedicata ai prodotti derivati dalla

carne o dal latte della *Razza Bianca Valpadana - Modenese* che:

siano in regola con i requisiti sanitari previsti dalla legge;

rispettino i regolamenti o i disciplinari predisposti dal Consorzio stesso per i prodotti oggetto dell'attività consortile o assumano l'impegno di uniformarsi ai regolamenti ed ai disciplinari entro i termini previsti dallo statuto o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;

intendano valorizzare le proprie produzioni utilizzando il legame prodotto/*Razza Bianca Valpadana - Modenese*.

La Provincia di Modena e l'Associazione Slow Food Modena hanno diritto di adesione al Consorzio attraverso loro rappresentanti delegati ed hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed ai Consigli, senza diritto di voto.

8) Consorzati sostenitori

Possono sostenere il Consorzio persone fisiche o giuridiche nonché enti, anche pubblici, che condividano gli scopi del Consorzio e che contribuiscano all'affermazione e alla valorizzazione dei prodotti della *Razza Bianca Valpadana - Modenese*.

Le modalità di partecipazione al Consorzio da parte dei soci sostenitori saranno stabilite con apposito regolamento interno.

9) Ammissione dei Consorzati

La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione con allegata documentazione che comprovi il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

Se la domanda è fatta da società di qualunque tipo, consorzio, cooperativa, associazione di produttori, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'Organo sociale che l'ha autorizzata.

Nella domanda di adesione l'aspirante Consorziato deve impegnarsi ad osservare lo statuto, i regolamenti ed i disciplinari e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio.

I Consorziati che entrano a far parte del Consorzio sono tenuti ad effettuare il versamento delle quote e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

10) Diritti dei Consorziati

L'appartenenza al Consorzio da diritto al Consorziato:

- a) a partecipare all'attività sociale;
- b) ad utilizzare i contrassegni ed i marchi da apporre sui prodotti di propria produzione;
- c) a godere delle assistenze e dei vantaggi previsti dal presente statuto.

L'utilizzazione dei contrassegni e dei marchi di proprietà del Consorzio è comunque subordinata alla condizione che il Consorziato si sia adeguato a tutte le prescrizioni previste dai regolamenti e dai disciplinari entro i termini previsti dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere del Consiglio.

11) Doveri dei consorziati

I Consorziati hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto ed i regolamenti o i disciplinari approvati attenendosi alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- b) versare le quote, l'eventuale diritto di ammissione ed i contributi stabiliti a norma del presente statuto o dalle delibere del Consiglio;
- c) astenersi dal partecipare a enti o associazioni con finalità che siano in contrasto con quelle del Consorzio;
- d) permettere al Consorzio verifiche ispettive sia nei confronti dei soggetti conferenti, sia sulla produzione dei singoli Consorziati, al fine di valutare la qualità e la quantità di prodotto che può usufruire dell'utilizzazione del marchio;
- e) concordare con il Consorzio le attività di marketing che comportino l'uso del marchio del Consorzio

12) Recesso del Consorziato

Il Consorziato può recedere liberamente dal Consorzio, con dichiarazione unilaterale recettizia diretta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il Consorziato abbia assunto con il Consorzio delle obbligazioni, le stesse devono essere in ogni caso adempite, rimossa ogni eccezione.

Il Consorziato receduto deve cessare immediatamente l'esercizio dei diritti derivanti dalla adesione al Consorzio ed in particolare deve cessare di utilizzare in qualsiasi forma il marchio o la enunciazione di appartenenza al Consorzio.

13) Esclusione del Consorziato

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che:

- sia moroso nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto dovuto al Consorzio a qualunque titolo;
- sia colpevole di gravi inadempienze delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente statuto;
- abbia compiuto atti in contrasto con le finalità e lo scopo del Consorzio.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Consorziato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante del Consorzio.

14) Liquidazione della quota al Consorziato uscente

In caso di recesso, esclusione, o di mancata ammissione del titolare che subentra nell'azienda trasferita, al Consorziato uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la quota del fondo consortile spettategli, oltre gli eventuali ristorni relativi all'esercizio in cui il Consorziato cessa il suo rapporto.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO IV

Patrimonio consortile - Fondo Consortile - Esercizio sociale e bilancio

15) Patrimonio consortile

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal Fondo Consortile;

- b) dalle riserve costituite da eventuali eccedenze o avanzi di bilancio;
- c) da contributi pervenuti da Ministeri, Regioni, Enti Pubblici e privati, nonché da terzi, tra cui i soci sostenitori.

16) Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è costituito da un numero illimitato di quote del valore unitario di 10,00 (dieci virgola zerozero) euro.

Il numero delle quote di partecipazione da attribuire a ciascun consorziato è proporzionale al numero di capi allevati iscritti al Libro Genealogico, al Registro Anagrafico e o ai controlli funzionali.

Ogni consorziato di cui all'ari. 7 dovrà sottoscrivere al momento della costituzione o successivamente al momento della adesione almeno una quota.

17) Finanziamento delle attività del Consorzio

Per coprire i costi di gestione il Consorzio si finanzia con:

- a) i contributi annuali versati dai soci, eventualmente anche dai soci sostenitori;
- b) le rendite del fondo consortile;
- c) gli eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- d) i contributi relativi all'uso del marchio consortile;
- e) le differenze tra i costi ed i ricavi della attività mutualistica che non potranno in nessun modo essere distribuite ai soci.

18) Responsabilità verso terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il Fondo Consortile.

In caso di insolvenza, nei rapporti tra i Consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce fra gli stessi.

19) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a termini delle norme di legge.

In considerazione del fatto che il Consorzio non ha scopo di lucro, le eventuali eccedenze di gestione saranno destinate come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) alla riserva ordinaria;
- b) la restante parte dovrà essere destinata agli esercizi successivi per il raggiungimento degli scopi previsti dall'ari. 4 del presente statuto.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili e/o riserve sotto qualsiasi forma ai Consorziati.

TITOLO V Organi del Consorzio

20) Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

21) Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i Consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

I Sostenitori non partecipano alle attività deliberative della Assemblea.

L'Assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro due mesi.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportata la data, ora e il luogo stabilito per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti i Consorziati in regola con gli obblighi consortili, il rappresentante delegato della Provincia di Modena ed il rappresentante delegato della Associazione Slow Food Modena.

Sia in prima che in seconda convocazione, ogni Consorziato che abbia diritto di partecipare, può farsi rappresentare in assemblea da persona munita di mandato o di semplice delega scritta, purché non Amministratore, né Sindaco né dipendente del Consorzio stesso. La rappresentanza è in ogni caso limitata ad un solo Consorziato. Ogni Consorziato ha un voto a prescindere dal numero dei capi adulti allevati iscritti al libro genealogico, o al registro anagrafico e o ai controlli funzionali.

In ogni caso non hanno diritto di voto i consorziati Sostenitori di cui all'art. 8 e i rappresentanti della Provincia di Modena e della Associazione Slow Food Modena.

22) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- provvede all'approvazione annuale del bilancio;
- elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e/o il Revisore Unico;
- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio;
- approva i regolamenti di cui all'art. 28 di cui infra, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Consorziati e delibera con il voto di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza dei Consorziati presenti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Consorziati e delibera validamente a maggioranza dei Consorziati presenti.

23) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; essa delibera:

- sulle modifiche dello statuto,
- sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio,
- sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri,
- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Consorziati e delibera a maggioranza di due terzi dei presenti; l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consorziati e delibera a maggioranza di due terzi dei presenti.

Per le delibere sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Consorzio è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

24) Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea tra i Consorziati di cui all'art. 7. La Provincia di Modena e l'Associazione Slow Food Modena hanno diritto di partecipare tramite propri delegati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente provvedere a sostituirlo.

Al Presidente è demandata la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

In caso di morte o di dimissioni o di esclusione di un Consigliere, se permane il numero di Consiglieri minimo previsto dallo Statuto, non si procederà al rinnovo della carica; se invece il numero dei Consiglieri dovesse ridursi al di sotto del minimo previsto dalla Statuto, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri.

I Consiglieri nominati resteranno comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

25) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezione di sorta, esclusi quelli che per legge o per statuto, sono demandati all'Assemblea dei Consorziati.

Tra le sue funzioni è compresa:

- la sorveglianza sull'applicazione degli indirizzi gestionali;
- la sorveglianza sull'attività economica e finanziaria del Consorzio;
- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite.

26) Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e negoziale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente ai sensi del precedente art. 24.

Essi potranno altresì delegare, mediante procura previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non Consorziati, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

27) Collegio Sindacale - Revisore

Qualora sia obbligatorio per legge, o lo si ritenga utile, l'Assemblea nomina un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, nonché due sindaci supplenti.

sindaci devono essere scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori contabili, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Alle medesime condizioni ed in alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile del Consorzio può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Consorziati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI Regolamenti

28) Regolamenti

In base ai criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione provvedere a redigere uno o più regolamenti interni che comprenderanno le norme per la determinazione delle quote e dei contributi, le norme di controllo, le sanzioni per le inadempienze e quanto ritenuto necessario allo svolgimento dell'attività sociale.

TITOLO VII Scioglimento

29) Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le competenze. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà destinato a finalità di carattere sociale e/o ad Enti con finalità analoghe.